

COMUNE DI CAIVANO

(Provincia di Napoli)

-----<0>-----
SETTORE MANUTENZIONI – SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



(D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)

(Circolare Esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93)

(Legge Regionale n. 12/2001)

(Legge Regionale n. 7/2013)

Approvato dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta dell'11/06/2014.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Competenze.

Articolo 2

Responsabilità.

Articolo 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA ACCERTAMENTO

Articolo 5

Dichiarazione di morte

Articolo 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 7

Denuncia della causa di morte.

Articolo 8

Accertamenti necroscopici.

Articolo 9

Referto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11

Termini.

Articolo 12

Provvidenze nel periodo di osservazione.

Articolo 13

Deposito di osservazione e obitorio.

Articolo 14

Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti, ecc.

Articolo 15

Riscontro diagnostico.

Articolo 16

Rilascio di cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio.

Articolo 17

Prelievi per trapianti terapeutici.

Articolo 18

Autopsia e trattamenti conservativi.

CAPO III

FERETRI

Articolo 19

Feretro individuale – deposizione.

Articolo 20

Sigillatura del feretro.

Articolo 21

Feretri per inumazione, tumulazioni e trasporti.

Articolo 22

Fornitura feretri.

Articolo 23

Verifica feretri.

Articolo 24

Piastrina di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 25

Definizione del trasporto funebre.

Articolo 26

Esercizio del trasporto funebre.

Articolo 27

Disciplina delle attività di trasporto funebre.

Articolo 28

Trasporti funebri istituzionali.

Articolo 29

Trasporti funebri a pagamento.

Articolo 30

Trasporti di resti mortali.

Articolo 31

Trasporto di cassette di resti ossei o urne cinerarie.

Articolo 32

Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

Articolo 33

Effettuazione del trasporto funebre.

Articolo 34

Autofunebre.

Articolo 35

Attività di impresa funebre abilitata al trasporto funebre a pagamento. Autorizzazione all'esercizio

Articolo 36

Tariffe del trasporto funebre a pagamento.

Articolo 37

Tariffe per i servizi di trasporto funebre a carico del comune, obblighi da parte delle imprese funebri.

Articolo 38

Controlli comunali sui trasporti funebri a pagamento – sanzioni.

Articolo 39

Controlli igienico – sanitari.

Articolo 40

Inadempienti.

Articolo 41

Interdizione o sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione ed iscrizione nell'apposito elenco.

CAPO V

CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE

Articolo 42

Gestione – Disposizioni generali.

Articolo 43

Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero.

Articolo 44

Ammissione nel Cimitero.

Articolo 45

Ammissione nei reparti acattolici nei reparti destinati ai sacerdoti alle suore.

Articolo 46

Ammissione nei reparti nati morti ecc.

Articolo 47

Divisione del Cimitero in aree e riquadri reparti per bambini inferiori anni 10.

Articolo 48

Sepulture per inumazione.

Articolo 49

Cippo.

Articolo 50

Sepulture per tumulazioni.

Articolo 51

Vari tipi di sepoltura privata.

Articolo 52

Deposito in loculi provvisori.

Articolo 53

Sistemazione definitiva – Rimborsi.

Articolo 54

Camera mortuaria.

Articolo 55

Sala per autopsie.

Articolo 56

Ossario Comune.

Articolo 57

Soppressione del Cimitero.

Articolo 58

Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria.

Articolo 59

Zona di rispetto.

Articolo 60

Planimetrie presso l'ufficio d'igiene e l'Ufficio presso il Cimitero.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 61

Esumazione ordinaria.

Articolo 62

Esumazione nati morti.

Articolo 63

Avvisi di scadenza ordinaria.

Articolo 64

Esumazione straordinaria.

Articolo 65

Estumulazioni.

Articolo 66

Trattamento o Cremazione dei fenomeni cadaverici trasformativi – Operazioni vietate – denuncia.

Articolo 67

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Articolo 68

Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali.

Articolo 69

Salme aventi oggetti da recuperare.

Articolo 70

Disponibilità dei materiali.

C APO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 71

Modalità di concessione loculi.

Articolo 72

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo).

Articolo 73

Durata – Decadenza.

Articolo 74

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.

Articolo 75

Rinuncia di sepolture – Rimborsi.

Articolo 76

Modalità di concessione aree.

Articolo 77

Durata della concessione – Rinnovo.

Articolo 78

Progetto – Costruzione delle opere – Termini limiti d'impiego dell'area.

Articolo 79

Certificato di usabilità.

Articolo 80

Ingressi, sporti, cornici.

Articolo 81

Pluviali.

Articolo 82

Aree esterne.

Articolo 83

Coperture.

Articolo 84

Materiali di rifinitura.

Articolo 85

Elaborati di progetto.

Articolo 86

Inizio lavori, picchettamento dell'area.

Articolo 87

Inizio lavori.

Articolo 88

Conformità.

Articolo 89

Durata dei lavori.

Articolo 90

Progetto strutturale.

Articolo 91

Lavori di restauro.

Articolo 92

Versamenti.

Articolo 93
Enti, Associazioni.
Articolo 94
Altezza nicchiarì.
Articolo 95
Campi di inumazione.
Articolo 96
Rivestimento fosse, di inumazione – Lapidi.
Articolo 97
Accesso alle aree cimiteriali.
Articolo 98
Orari di entrata.
Articolo 99
Sospensione dei lavori.
Articolo 100
Demolizioni.
Articolo 101
Sanzioni pecuniarie per inosservanza del regolamento.
Articolo 102
Doveri in ordine alla manutenzione.
Articolo 103
Nulla osta alla tumulazione – Aveni diritto.
Articolo 104
Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.
Articolo 105
Ricordi funebri.
Articolo 106
Estumulazione – Vincolo.
Articolo 107
Divieto di cessione dei diritti d'uso.
Articolo 108
Recupero a favore del Comune.
Articolo 109
Decadenza – Revoca – Estinzione.
Articolo 110
Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca.
Articolo 111
Divisioni, subentri, rinunce.
Articolo 112
Disponibilità dei materiali.
Articolo 113
Sepolture di famiglie e per collettività anteriori al Reg.to P.M. 803/75.

CAPO VIII

CREMAZIONE

Articolo 114
Autorizzazione alla cremazione.
Articolo 115
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
Articolo 116

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri.

Articolo 117

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri.

Articolo 118

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie.

Articolo 119

Modalità conservative delle urne.

Articolo 120

Cinerario comune, giardino delle rimembranze.

Articolo 121

Cremazione stranieri.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 122

Orario e custodia.

Articolo 123

Divieto d'ingresso.

Articolo 124

Riti religiosi.

Articolo 125

Divieti speciali.

Articolo 126

Epigrafi.

Articolo 127

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.

Articolo 128

Lapidi, ricordi, fotografie.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 129

Responsabile del Cimitero – Compiti.

Articolo 130

Interratori.

Articolo 131

Custode.

Articolo 132

Giardinieri.

Articolo 133

Necroforo.

Articolo 134

Doveri specifici del personale salariato – Personale esterno.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 135

Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del cimitero.

Articolo 136

Ammissione al registro.

Articolo 137

Limiti di attività – Personale delle imprese.

Articolo 138

Permessi ed Autorizzazione.

Articolo 139
Responsabilità.

Articolo 140
Recinzioni aree – Materiali di scavo.

Articolo 141
Sospensione – Revoca.

CAPO XII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 142
Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 143
Abrogazione precedenti disposizioni.

Articolo 144
Disposizioni transitorie per la edificazione delle aree concesse.

Articolo 145
Disposizioni transitorie per la regolarizzazione dei subentri.

ALLEGATO A

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI (Art. 47- comma 8).

TARIFFA DI UTILIZZO SALA PER AUTOPSIA O RISCONTRO.

TARIFFA AGGIORNAMENTO CONCESSIONE (Art. 116).

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Competenze

01. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'Art. 344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/1990 e della normativa della Regione Campania – L.R. n. 12 del 24/11/2001, modificata dalla L.R. n. 7 del 25/7/2013 e Legge 166/02.

02. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

03. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dai Dirigenti comunali incaricati, ferme, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, della Regione Campania, del Prefetto, del Ministro dell'Interno, del Ministro della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

04. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al Dirigente di riferimento.

05. In relazione alle norme di legge in materia e quelle del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

06. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA2 Nord vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il funzionamento del Cimitero e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

07. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti dal responsabile dei Servizi Funebri e del Cimitero.

08. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività, comunque connesse con i cimiteri sono così ripartite:

- La costruzione e l'ampliamento secondo programmi generali predisposti dall'Amministrazione ed inseriti nei Piani Triennali delle OO.PP. di competenza del Settore LL.PP. assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad esso connesso;

- Il Settore LL.PP., attraverso il Dirigente, coadiuvato dal Responsabile del Cimitero e dal restante personale addetto al cimitero ed alla loro custodia, provvede agli adempimenti amministrativi di natura tecnica e tecnico-manutentiva, inoltre provvede alla definizione finale degli atti contrattuali;

- L'ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;

- L'Ufficio di Stato Civile provvede all'accettazione della denuncia di morte (art. 5 comma1), alla emissione del permesso di seppellimento (art.6 comma 2) nonché all'autorizzazione al trasporto della salma per il cimitero locale (art.32 comma1), alla organizzazione dei servizi di medicina necroscopica (art.8 comma 7), all'avvio degli accertamenti di morte di indigenti (articolo 22 comma 1 - punto 2), al rilascio dell'autorizzazione per trasporto e seppellimento di morti per malattia infettivo diffuse (art. 32 comma 5), al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri (art. 120 comma1), alla predisposizione del modulario (art.148 comma 1);

- Il responsabile dell'Ufficio Cimitero provvede all'emissione dell'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento delle ceneri, dell'autorizzazione al trasporto di salme, resti mortali e ceneri destinate a Cimiteri di altri Comuni o Esteri o provenienti dall'Estero, dell'autorizzazione all'esumazione o all'estumulazione straordinaria.

- Il Dirigente designato dal Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale e a tutto quanto vi attiene.

Articolo 2

Responsabilità

01. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non assume responsabilità per

atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a locali, ecc.

Articolo 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

01. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.

02. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:

coniuge e/o convivente

figli

genitori

altri parenti in ordine di grado

eredi istituiti.

03. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti.

04. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

01. Presso il Cimitero sono tenuti gli atti di cui all'Art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché una copia del presente regolamento.

02. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

b) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;

c) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza da praticarsi nei modi di cui al successivo articolo 114.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 5

Dichiarazione di morte

01. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

02. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona, comunque, informata del decesso.

03. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

04. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.

05. Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita, è comunicato all'ufficiale di stato civile, redigendo apposito modulo a cura del Direttore delegato della rispettiva Amministrazione, nei termini di cui sopra, con allegata la scheda ISTAT compilata.

Articolo 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

01. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove

gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del Medico Curante, di cui al successivo articolo 7.

02. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento e dell'atto di morte. L'Ufficio di Stato Civile, nell'esercitare tali competenze assicura la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 8 bis della L. R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013. L'Ufficiale dello Stato Civile incaricato di rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento per le salme destinate al cimitero locale o ai cimiteri di altro comune, deve rilasciarle esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività funebre. Nelle stesse autorizzazioni devono essere riportate le generalità del defunto, da denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata, i dati identificativi del carro funebre ed i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti formativi, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

03. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art. 15) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite il responsabile del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Articolo 7

Denuncia della causa di morte

01. Il Medico Curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla A.S.L. competente, così come previsto dall'articolo 1 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

02. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

03. Nel caso di morte senza assistenza medica, o di irreperibilità del medico curante, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando oltre che il certificato necroscopico anche la scheda ISTAT di competenza del medico curante.

04. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e compilando la sola scheda ISTAT.

05. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. 17/3/95, n.0230 ed al D.M. 14/7/70.

06. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione osservando anche le precauzioni igienico-sanitarie per il rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive riportate nell'allegato "C" del presente regolamento.

07. Presso il distretto competente della A.S.L. sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 8

Accertamenti necroscopici

01. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11..

02. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n.582.

03. In esito alla visita, il Medico Necroscopo, compila l'apposito certificato dell'ufficio, che resta allegato al Registro degli atti di morte.

04. Le funzioni di Medico Necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla stessa A.S.L. competente.

05. Le funzioni di Medico Necroscopo per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.

06. Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., il Sindaco, udito il Responsabile Sanitario della A.S.L., può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed i certificati predetti, compilati rispettivamente dal Medico Curante e dal Direttore Sanitario.

07. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile concorda con il responsabile della A.S.L., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la organizzazione dei Servizi di Necropsia e di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. Campania 12/20001. In particolare per i servizi di necropsia deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

Articolo 9

Referto all'Autorità giudiziaria

01. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevati indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

02. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

03. Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

01. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della A.S.L.

02. Inoltre Il Responsabile Sanitario della A.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11

Termini

01. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

02. Detto termine, su disposizione del Medico delegato (o Medico Legale), può essere ridotto:

- a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
- b) nei casi di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma;
- c) nei casi di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario della A.S.L.

03. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico non accerti la morte come predetto

Articolo 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

01. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

02. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 13

Deposito di osservazione e obitorio

01. Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il Medico Necroscopo effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art. 8 presso i detti locali;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo di cui al precedente art. 8, in attesa della fine del periodo di osservazione.

02. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art. 12.

03. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie

giudiziarie e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.

04. L'ammissione è disposta dal Responsabile del Cimitero, su richiesta: dei familiari o da loro delegato; dal Responsabile Sanitario della A.S.L.; dall'Autorità Giudiziaria.

05. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.

06. Il Cimitero è dotato di celle frigorifere per l'accoglienza delle salme su disposizione del responsabile del cimitero.

07. Il Responsabile del Cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.

08. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dall' articolo 25 e seguenti.

09. Inoltre il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

10. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, sulla base della normativa di cui al D.Lgs. 17/03/95, n. 230, e del D.M. 14/7/70.

Articolo 14

Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.

01. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, che verrà consegnata, tramite il necroforo di cui al successivo art. 133, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:

a) accerta l'identità del cadavere;

b) accerta che il feretro sia correttamente confezionato in relazione alla destinazione o alla distanza da percorrere;

c) accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;

e) redigere apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto;

L'Azienda sanitaria locale effettua le suddette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffuse e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

02. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile in

calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto funebre.

L'Ufficio di Stato Civile, nell'esercitare tali competenze assicura la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 8 bis della L. R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013. L'Ufficiale dello Stato Civile incaricato di rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento per le salme destinate al cimitero locale o ai cimiteri di altro comune, deve rilasciarle esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività funebre. Nelle stesse autorizzazioni devono essere riportate le generalità del defunto, da denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata, i dati identificativi del carro funebre ed i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti formativi, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

03. Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

04. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. su richiesta degli interessati applicando le modalità indicate nel precitato articolo.

05. Il trasporto è disciplinato dall'articolo 25 e seguenti.

06. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 15

Riscontro diagnostico

01. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

02. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da questo ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

03. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

04. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente o Autorità che lo ha richiesto.

Articolo 16

Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

01. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

02. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

03. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

04. A sua volta i Direttori delle sale anatomiche universitarie devono tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.

05. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.

06. In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.

07. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 17

Prelievi per trapianti terapeutici

01. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dal D.P.R. 16/6/1977, n.409 e dalla Legge 13/7/1990, n.198.

Articolo 18

Autopsia e trattamenti conservativi

01. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'articolo 45 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

02. A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura non è lo stesso di dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. n.24/93). Negli altri casi si applica quanto disposto dalla Circ. M.S. n.24/93, osservando le norme di cui agli articoli 30 - 31 e 32 del presente regolamento.
- copia del verbale di incassamento salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del Necroforo incaricato e controfirmato dal responsabile del Cimitero, i quali, entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite nel presente regolamento.

03. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero locale, di cadaveri deceduti in altri Comuni e sprovvisti di sala autoptica, le spese per l'uso della stessa saranno a carico del comune di residenza del deceduto, secondo la tariffa allegata al presente regolamento.

04. Qualora l'autopsia o il riscontro diagnostico sia disposto dalla direzione di enti ospedalieri, universitari o di studio, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente richiedente.

05. Trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L.

06. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

07. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

08. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Responsabile Sanitario della A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

09. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all' art. 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO III

FERETRI

Articolo 19

Feretro individuale – deposizione

01. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

02. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono

essere chiusi nello stesso feretro.

03. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

04. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

05. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 7, comm. 6.

Articolo 20

Sigillatura del feretro

01. La sigillatura del feretro, anche se trattasi di feretro metallico, è fatta da privato esperto con l'assistenza obbligatoria del necroforo, di cui al successivo art. 133.

02. In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art. 14 e sia stato accertato da parte del necroforo che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro, redigendo apposito verbale di sigillatura.

Articolo 21

Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

01. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè;

a) per inumazione comune decennale o meno: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2,5 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;

b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;

c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:

1) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

2) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall' art. 30 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all' art. 77 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da

contenitore rigido da trasporto. Nel caso che a destinazione il feretro sia inumato, al posto della cassa metallica, interna alla cassa di legno, può essere utilizzato un contenitore di materiale biodegradabile, denominato barriera, autorizzato dal Ministero della Sanità.

02. Se una salma viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno, secondo lo stato d'uso e la destinazione definitiva del feretro.

03. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata ed asportata, dal personale dell'impresa funebre che ha effettuato il trasporto, prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

04. Per le inumazioni è vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.

05. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 22

Fornitura feretri

01. Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a), per salme di persone:

- 1) il cui trasporto è disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) che risultano indigenti;
- 3) che risultano appartenenti a famiglia bisognosa;
- 4) per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, non essendoci familiari di I° e II° grado viventi.
- 5) per le quali non sia possibile accertare l'identità.

02. Nel caso di cui al punto 1) del comma precedente, il trasporto può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, in alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse in legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

03. Nel caso di cui al punto 2) del comma precedente, l'Ufficiale dello Stato Civile darà incarico all'Ufficio Assistenza sociale del Comune di accertare le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre all'impresa funebre convenzionata, di cui all'art. 28.

04. Nei casi in cui ai punti 2-3-4- , qualora il defunto risultasse proprietario di beni mobili e/o immobili, il comune ha diritto di rivalsa sugli aventi diritto.

5) per le quali non sia possibile accertare l'identità

05. La fornitura dei feretri, nei casi diversi dal comma 1, tanto per i campi comuni quanto per sepolture di famiglia, è sempre fatta da impresa funebre aventi le autorizzazioni previste dal successivo art. 25 e seguenti.

06. Il funerale a spese del comune, di cui ai casi anzidetti, si svolge secondo la tipologia prevista

Nell'allegato "B" tipologia 1-2/1-2, escludendo tassativamente la giunta di extra a carico di chicchessia, pena la decadenza dell'onere finanziario a carico del comune.

Articolo 23

Verifica feretri

01. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo di cui all'art. 133, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24

Piastrina di riconoscimento

01. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

02. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 25

Definizione del trasporto funebre

01. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì comprese la sua raccolta e collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

02. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dai vigenti regolamenti comunali di polizia mortuaria e di igiene e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari e nel rispetto degli indirizzi della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12.

03. Per i morti di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, tramite l'Ufficiale di Stato civile, osservate le norme di cui all'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990 e le precauzioni igienico sanitarie per il controllo delle malattie infettive di cui all'allegato "C" del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio del trasporto funebre

01. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese funebri in possesso dei requisiti di legge.

02. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

03. Si da atto che chiunque effettui legittimamente il trasporto di cadaveri in osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti norme regolamentari e sia debitamente autorizzato riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Articolo 27

Disciplina delle attività di trasporto funebre

01. Compete al sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi,
- b) orari di arrivo nei cimiteri,
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
- d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti,
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito

Articolo 28

Trasporti funebri istituzionali

01. Sono servizi istituzionali ed il relativo onere fa carico all'attività del Servizio Sociale, che né assume l'onere con le modalità e le procedure di cui all'articolo 22 comm. 3 del presente regolamento nonché della legislazione regionale in materia, unicamente i trasporti di cadavere con la fornitura di cassa funebre eseguiti nel territorio del comune per:

- a) salme di persone indigenti,
- b) salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa,
- c) salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari,
- d) salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità.
- e) salme di persone, il cui trasporto è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria entro il territorio comunale fino al locale cimitero identificato dal comune come deposito di osservazione.

02. Nei casi di cui alle lettere c) e d), ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano comportamenti o notizie che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a) e b), il servizio sociale provvede al recupero delle somma anticipate nei confronti dei soggetti tenuti, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.

03. Nel caso di cui alla lettera e) il trasporto può avvenire come al precedente comma 2 dell'art. 22.

Articolo 29

Trasporti funebri a pagamento

01. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale e diversi da quelli dell'articolo precedente sono a pagamento e sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese autorizzate dal Comune, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed iscritte nel registro di cui al successivo art. 35.

02. I trasporti funebri che si svolgano sul territorio di più comuni sono sempre a pagamento, anche quando riguardino le categorie di cui all'articolo 28.

03. I trasporti funebri di salme decedute nel territorio comunale e destinate ai cimiteri di altri comuni o provenienti da altro comune e dirette al cimitero locale, con sosta per il rito funebre in città, sono effettuati da imprese iscritte nel registro di cui al successivo art.35.

Articolo 30

Trasporti di resti mortali

01. Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, non

costituisce trasporto di cadavere.

02. Va comunque utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura in modo da assicurare un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati.

03. Per il trasporto di resti mortali l'impresa funebre deve trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 32.

Articolo 31

Trasporto di cassette di resti ossei od urne cinerarie

01. Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque con la sola autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta o dell'urna al servizio di custodia del cimitero di destinazione o al soggetto eventualmente indicato nell'autorizzazione.

02. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente importa il reato di cui all'articolo 411 codice penale, quale modificato dall'articolo 2 legge 30 marzo 2001, n. 130.

03. Parimenti, non costituisce trasporto di cadavere il trasporto preveduto dall'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 32

Autorizzazione al singolo trasporto funebre

01. L'autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal comune, in calce al permesso di seppellimento dello Stato Civile competente per territorio, previa dimostrazione, da parte dell'impresa funebre incaricata, del possesso dei requisiti previsti nonché della dimostrazione di essere iscritta nel registro di cui all' art. 35.

02. In particolare, andrà verificato per ciascun singolo trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) gli elementi identificati dell'incaricato del trasporto e del mezzo da impiegare;
- c) l'esistenza delle autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività, precedentemente comprovato con l'iscrizione di cui all'articolo 35;
- d) la documentazione eventualmente occorrente per lo specifico trasporto di salma determinata.

03. Gli uffici comunali disporranno moduli e modalità, anche informatiche, di comunicazione e controlli.

04. Gli uffici comunali non possono rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre a pagamento se non siano documentate le condizioni per il suo rilascio. Ogni infrazione determina l'avvio di procedimento disciplinare, a termini del CCNL, senza pregiudizio per altre azioni quando il comportamento costituisca fatto di maggiore gravità o determini danni a terzi od al comune datore di lavoro anche se non importino il risarcimento o l'indennizzo.

05. Per i morti di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco tramite l'Ufficio dello Stato Civile secondo le norme di cui all'art. 23 del DPR 285/1990 e le precauzioni igienico – sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive di cui all'Allegato "C" del presente regolamento.

Articolo 33

Effettuazione del trasporto funebre

01. I trasporti vengono eseguiti con l'uso di carri funebri tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

02. L'addetto al trasporto di un cadavere, in quanto incaricato di un pubblico servizio, verifica prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione

ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti di salme decedute per malattia infettiva o destinate all'estero tale verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.

Articolo 34

Autofunebre

01. L'autofunebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del Codice della Strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità, nonché ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

02. All'interno dell'auto funebre devono essere conservati, anche in copia, dei titoli di idoneità, da controllare periodicamente da parte del Comune, nonché, nel corso del trasporto funebre, dell'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 destinata ad essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Articolo 35

Attività di impresa funebre abilitata al trasporto funebre a pagamento,

Autorizzazione all'esercizio.

01. E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativi.

02. L'impresa per poter effettuare un trasporto funebre deve dimostrare di essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune e per ricevere tale titolo deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) autorizzazione all'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) carri funebri detenuti in proprietà o leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- d) autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, si superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- e) un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di imprese individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- f) minimo quattro operatori funebri addetto al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno.

Inoltre l'impresa deve dimostrare di aver ottemperato a quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza del lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgv. 81/08, di essere iscritta regolarmente all'INPS e all'INAIL per i dipendenti e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

3) La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti, inoltre il direttore tecnico può svolgere attività di operatore funebre durante lo svolgimento del servizio.

4) La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente quinto comma ed in particolare:

- a) copia delle autorizzazioni per l'esercizio commerciale e per il disbrigo delle pratiche:

- b) copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria ed amministrativa;
- d) copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica e copia dei rispettivi attestati di formazione rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- e) copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento della sicurezza, ecc.;
- f) copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- g) copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
- 5) A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.
- 6) L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa sia che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
- 7) Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:
- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963;
- b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.
- 8) L'impresa che già è in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre non può svolgere in altro negozio aperto al pubblico la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o disbrigo pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi deve essere in possesso, per svolgere l'attività in tale sede, del titolo abilitativo di cui al precedente comma.
- 9) Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.
- 10) I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere l'attività funebre e di trasporto funebre. Tali soggetti non possono in alcun modo pubblicizzare all'esterno del proprio locale di esercizio lo svolgimento di onoranze funebri, pompe funebri, agenzia funebre, trasporti funebri ecc. poiché trattasi di attività che possono svolgere solo chi è in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre. Infatti solo i soggetti muniti di specifico titolo abilitativo per

svolgere l'attività funebre possono svolgere le onoranze funebri ed il trasporto funebre e precisamente possono prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, sigillarla nella bara, redigere apposito verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari.

11) La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

12) L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

13) E' vietato alle imprese funebre:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;
- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per prestare, all'occorrenza, offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati

dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal comma precedente;

- di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
- di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
- di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e Sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera;
- chiedere mance.

14) Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'art. 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Articolo 36

Tariffe del trasporto funebre a pagamento

Le ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato "A" della L.R. n. 12/2001, così come modificata dalla L.R. n. 7/2013.

La mancata affissione a vista, all'interno dell'Agenzia, dell'elenco completo delle diverse tipologie dei funerali con i relativi costi, comporterà una sanzione pecuniaria di € 309,87, così come previsto per la violazione dell'art. 180, comma 1, del TULPS n. 773/31 e ss.mm.ii.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Caivano provvederà al rispetto di quanto stabilito e nel caso di non osservanza di tale condizione in concomitanza con l'Ufficio di Polizia Amministrativa e l'ufficio SUAP, emetteranno eventuale la sanzione pecuniaria di cui sopra.

Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni da parte della ditta per trasporti funebri, si dovrà segnalare l'eventuale infrazione all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art. 5 bis della L.R. 7/2013.

Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo.

La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del cimitero.

Articolo 37

Tariffe per i servizi di trasporto funebre a carico del comune, obblighi da parte delle imprese funebri

01. I servizi di trasporto funebre che sono a carico del comune, ai sensi dell'articolo 28, e che non sono eseguiti dal Comune con mezzi propri, sono remunerati con il prezzo (tariffa) stabilito dall'articolo 36, comma 1 e, nel caso di prezzi differenziati in relazione alle caratteristiche del trasporto funebre a pagamento, con quelli avente le caratteristiche minime.

02. Il comune, per i trasporti, a sensi dell'articolo 28, a carico del bilancio comunale, ha, in ogni caso, la facoltà di stipulare accordi contrattuali con imprese esercenti l'attività di trasporto funebre ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 37, per concordare l'applicazione di prezzi inferiori, assicurando comunque che il trasporto si svolga in modo decoroso e consono al rispetto del lutto.

03. L'impresa funebre assicura la continuità dei rapporti con il pubblico ininterrottamente e, nei periodi notturni è ammesso assicurare un servizio di reperibilità telefonica, estensibile ad altri sistemi di comunicazione.

04. Nelle succursali è ammesso effettuare un orario limitato rispetto a quello della sede principale, quando l'impresa funebre comunque assicuri un servizio di reperibilità ai sensi del comma 3, anche solo presso la sede principale.

05. Per l'esercizio dell'attività di impresa funebre non trovano applicazione le disposizioni in materia di limitazione di orari di effettuazione dalle attività commerciali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'attività.

06. L'impresa funebre autorizzata ad esercitare l'attività nel Comune è tenuta ad assicurare le prestazioni dei servizi istituzionali di cui all'art.28 per i defunti deceduti nel territorio comunale.

07. Le imprese funebri hanno l'obbligo di prestare i servizi di carattere istituzionale e sociale richiesti dal comune, che provvederà ai relativi oneri nella forma e nei termini dallo stesso stabiliti, sulla base di specifici rapporti contrattuali, preventivamente regolamentati.

08. Parimenti sussiste l'obbligo di prestare i servizi richiesti dall'amministrazione della giustizia o da altra amministrazione pubblica.

Articolo 38

Controlli comunali sui trasporti funebri a pagamento –Sanzioni

01. L'Amministrazione comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella L.R. n. 12/2001, (art. 8 bis), modificata dalla L.R. n. 7/2013 che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente.

Articolo 39

Controlli igienico-sanitari

01. I trasporti di cadavere di cui al capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte dell'ASL competente per

territorio.

Articolo 40

Inadempimenti

01. Quando il personale addetto al controllo od altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni delle presenti norme regolamentari, può, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, essere sospeso il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o, se ciò sia già avvenuto, può essere revocata l'autorizzazione rilasciata, con contestuale ed immediata segnalazione delle irregolarità accertate.

02. In caso di perduranti o reiterate irregolarità, il dirigente preposto al servizio dispone l'interdizione temporanea o definitiva, del rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre nei confronti dei soggetti responsabili e la conseguente sospensione temporanea o definitiva dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 35, inviandone comunicazione alla regione Campania.

Articolo 41

Interdizione o sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione ed iscrizione nell'apposito elenco

01. Sono causa di interdizione o sospensione temporanea:

a) irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento del servizio di trasporto funebre a pagamento;

b) mantenimento degli automezzi e delle attrezzature in condizioni di non idoneità;

c) carenza di decoro nell'esecuzione del servizio di trasporto funebre a pagamento, anche se imputabile al personale dell'impresa;

d) inosservanza delle norme sul lavoro e collocamento, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) omissione od interruzione del servizio di trasporto funebre a pagamento;

f) inosservanza o violazione delle disposizioni delle presenti norme regolamentari o delle norme di legge e di regolamento in materia di esercizio dell'attività di onoranze funebri o di trasporto di cadaveri;

g) inosservanza delle regole previste dalla L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

02. La sospensione temporanea ripetuta per 2 volte nell'arco di un anno determina l'inibizione al rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 37.

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 42

Gestione – Disposizioni generali

01. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costituito sul proprio territorio.

02. I servizi di gestione e manutenzione del Cimitero, potranno essere svolti, interamente o parzialmente, come previsto dall' art. 35 della Legge 28/12/2001, n.448, direttamente dal Comune oppure dati in concessione a ditta o azienda privata che disponga di mezzi, organizzazione e personale adeguati.

03. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri, determinerà la forma di gestione.

04. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

05. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali o di periodo più breve se autorizzato dalla Regione ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione

in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

06. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

07. Apposito piano regolatore determina oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati). Il piano regolatore cimiteriale deve essere redatto osservando quanto richiesto dall' art. 9 comma 5, 6, 7 e 8 della Legge Regione Campania 12/2001 e quanto previsto dal DPR 285/90;

08. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimenti all'interno del Cimitero, di salme, di resti, di ceneri , è riservata al personale addetto, su incarico del responsabile del Cimitero, e potrà essere effettuata previo il pagamento, da parte dei richiedenti, della tariffa relativa, allegata al presente regolamento.

09. Ogni operazione compiuta, di cui al comma precedente, dovrà essere registrata negli appositi registri in doppio originale, in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, conservando gli atti relativi di autorizzazione. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni.

Articolo 43

Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

01. Nell'interno del Cimitero possono essere costituiti, su richiesta degli interessati e a cura del Sindaco, reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi cattolici, di persone appartenenti ad un culto diverso da quello cattolico o per comunità straniere.

02. Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggiore durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari.

03. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 14.

04. Fuori del Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L., la costruzione di Cappelle private e gentilizie, di colombari destinati ad accogliere i resti mortali confezionati come previsto degli artt. 19 e seguenti del presente Regolamento di P.M., secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli articoli 101 e 104 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90

05. Inoltre, fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerienze; in Chiese, Istituti, Monumenti, previo autorizzazione della Regione Campania, in ottemperanza di quanto disposto dalla Delibera Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003, in funzione dell'art. 114 del D.Leg.vo 31.03.1998, n.112.

06. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e della A.S.L. in tema di polizia Mortuaria.

Articolo 44

Ammissione nel Cimitero

01. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel

Comune, al momento della morte, la propria residenza.

02. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone nate in questo comune e le salme delle persone concessionarie o aventi diritto, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

03. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui ai precedenti comma 1 e 2.

04. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento.

Articolo 45

Ammissione nei reparti acattolici e reparti destinati ai sacerdoti e alle suore

01. Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art. 3.

02. Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, sono ricevute le salme dei sacerdoti e delle suore che al momento della morte professavano il culto cattolico e decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune.

03. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all' articolo 3.

Articolo 46

Ammissione nel reparto nati morti ecc.

01. Nel reparto in epigrafe sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all' articolo 14 precedente e con le autorizzazione in detto articolo indicate.

02. Nello stesso reparto, in spazio apposito saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.

03. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 47

Divisione del Cimitero in aree e riquadri reparto per bambini inferiori anni 10

01. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema di inumazione e tumulazione.

02. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

03. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

04. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

05. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.

06. Una volta completata un'area del Cimitero si passerà alle sepolture nell'area disponibile.

07. Il Sindaco, può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali

circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine.

Articolo 48

Sepulture per inumazione

01. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

02. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di dieci anni o minor periodo se autorizzato dalla Regione ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qual volta non venga richiesta una sepoltura privata, previo il pagamento della relativa tariffa, così come disposto dall'art.1 del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dalla quota terreno ed avere le seguenti misure:

A) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza mt.0,80;

B) per minori di anni 10: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m.0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

03. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di dieci anni.

04. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 69.

05. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezion fatta per quanto previsto dal secondo comma dell' articolo 19.

Articolo 49

Cippo

01. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.

02. Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.

03. A richiesta dei parenti, o di chi ha facoltà come previsto nel precedente comma, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti, o altri segni funerari purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.

04. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Dirigente competente in conformità del modello tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

05. Al momento dell'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune.

Articolo 50

Sepulture per tumulazione

01. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui all'art. 76 del DPR 285/1990.

02. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 51

Vari tipi di sepolture private

01. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo da 25 a 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme ovvero per la conservazione dei resti mortali;
- b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
- c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento - cioè opera di architettura o scultura - o tomba piana, ed avere o non la camera sotterranea (ipogeo).

02. Il piano regolatore cimiteriale determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e del presente regolamento.

Articolo 52

Deposito in loculi provvisori

01. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

02. La concessione di loculi, per deposito provvisorio, è della durata di mesi sei, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

03. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito tariffa.

04. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

05. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

06. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme su esposte e dell'articolo che segue.

Articolo 53

Sistemazione definitiva - Rimborsi

01. Provveduto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, si rimborsa la cauzione.

02. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo Comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

Articolo 54

Camera mortuaria

01. Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

02. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 64 e 65 del

Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

03. Eccezionalmente, in difetto dei locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

Articolo 55

Sala per autopsie

01. Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

02. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con giusta ordinanza, proposta dal Responsabile del Settore, emetterà le norme di utilizzo della sala autoptica e della sala mortuaria del Cimitero, con relativi documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo versando la relativa tariffa.

Articolo 56

Ossario Comune

01. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, consistenti in manufatti, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.

02. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

03. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16, mentre per la sistemazione delle ossa si richiama l'art. 67 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Articolo 57

Soppressione del Cimitero

01. Il Cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

02. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L.

03. Le concessioni di sepoltura private, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli articoli 98 e 99 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'articolo 113.

04. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 m., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso.

05. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 58

Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

01. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all' art. 55 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

02. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione

tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt.55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 nonché agli artt.58 e 59 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

03. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all' art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Articolo 59

Zona di rispetto

01. I Cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla Legge dell'1/8/2002, n. 166.

02. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.

Articolo 60

Planimetrie presso l'ufficio d'igiene e l'Ufficio presso il Cimitero

01. L'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. competente e l'ufficio Cimitero, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.

02. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 61

Esumazione ordinaria

01. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

a) non prima della scadenza di cinque anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, autorizzazione del Ministero della Sanità – Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica – Divisione IV- del 09 maggio 1995.

b) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, salvo deroga, e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

02. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal responsabile del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

03. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo articolo 119.

04. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.

05. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 62

Esumazione nati morti

01. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento, salvo autorizzazione della Regione Campania, così come stabilito dalla Delibera Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003.

Articolo 63

Avvisi di scadenza ordinaria

01. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate .

02. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco custodito per un periodo non superiore a due anni. Successivamente saranno accolti indistintamente nell'ossario comune.

Articolo 64

Esumazione straordinaria

01. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.

02. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

03. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. e di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito relativo verbale.

04. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l' art. 21.

05. Le esumazioni straordinarie, salvo quando siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all' art. 84 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e, se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 65

Estumulazioni

01. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, oppure non prima dei venti anni dalla data di tumulazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

02. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

a) permanere nello stesso tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;

b) essere trasferiti in altro tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;

c) essere inumati, purché all'interno di cassa funebre confezionata per la inumazione;

d) essere avviati a cremazione, purché in cassa funebre confezionata appositamente per il trasporto e la cremazione, seguendo le disposizioni del presente Regolamento.

03. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.

04. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere

autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

05. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.L. dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

06. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Articolo 66

Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate – Denuncia

01. Nei casi previsti dagli articoli 66 comma 3 e 70 comma 2, è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

02. Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

03. Nei casi previsti dagli articoli 66 comma 3 e 70 comma 2, la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 3 o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.

04. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

05. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

06. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

07. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 67

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

01. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazioni, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento, pertanto tali operazioni sono eseguite solo se preventivamente è stato effettuato, da parte degli interessati, il pagamento della relativa tariffa in vigore, allegata al presente regolamento.

02. Gli adeguamenti tariffari conseguenti, la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio cimitero.

03. I servizi di cui al comma precedente, sono eseguiti gratuitamente per i defunti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, dai servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione.

04. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, saranno a carico del Comune il quale applicherà la legge 23/12/1965, n.270 e successive modificazioni.

Articolo 68

Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

01. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente articolo 61, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

02. In tutti i casi, le ossa in caso di trasporto fuori dal cimitero, devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall' art. 36 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e s.m.i.

03. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate, previa comunicazione al responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.

04. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari, così come stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 e s.m.i.;

05. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 69

Salme aventi oggetti da recuperare

01. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

02. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale, che li conserverà tutti uniti, in apposito contenitore.

03. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero.

Articolo 70

Disponibilità dei materiali

01. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe

abbandonate.

02. I materiali che non possono essere riutilizzati, privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

03. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il riutilizzo dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

04. Sono conservati a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

05. Ricordi personali possono essere concessi alla famiglia.

06. Analoga procedura si seguirà per il riutilizzo di corone e fiori di funerali e fermo restando il rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 152/2006.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 71

Modalità di concessione di loculi

01. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all' art. 55, comma 1, lettera a), e di cellette per la custodia dei resti mortali di cui all' art. 55, comma 1, lettera b), può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente o nato nel Comune.

02. L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili. Con apposito atto l'Amministrazione Comunale detterà le regole per l'assegnazione.

03. In tutti i casi è dovuto il prezzo stabilito nella tariffa in vigore all'atto della concessione, che differisce per tipologia e per posizione.

04. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

05. L'Amministrazione Comunale prevede la disposizione di loculi per accogliere i resti mortali di caduti in guerra da assegnare in modo gratuito, in attesa di un'apposita zona da prevedere nella fase progettuale dell'ampliamento cimiteriale.

Articolo 72

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)

01. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura del Comune.

02. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

03. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa di cui al successivo articolo 141, previa autorizzazione del Dirigente del Settore.

04. In difetto di tale dovere il Dirigente, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 73

Durata - Decadenza

01. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente articolo 56 comma 1, lettera a).

02. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza

del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

03. Il predetto provvedimento è adottato con determinazione del competente Dirigente, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili.

04. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul luogo viene posta una palina avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle concessioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

05. Decorso sei mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

06. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 74

Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza

01. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede allo spostamento della salma o delle salme con l'osservanza delle norme riguardante il rinnovamento delle sepolture.

02. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 75

Rinuncia di sepoltura - Rimborsi

01. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

02. La rinuncia dà luogo al rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione.

03. La rinuncia di un loculo non utilizzato dà luogo al rimborso dell'intera somma di tariffa pagata all'atto della concessione. Diversamente, in caso di rinuncia di un loculo occupato da salma, il valore del rimborso sarà determinato da apposita valutazione.

Articolo 76

Modalità di concessione di aree

01. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all' articolo 56 comma 1, lettera c), può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a seguito di bando approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del competente Dirigente, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze.

02. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.

03. La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, viene regolata da contratto da stipularsi con il competente Dirigente.

04. La concessione s'intende perfezionata solo con la stipulazione del contratto.

05. il concessionario deve corrispondere, prima di stipulare il contratto, il prezzo dell'area.

06. Nessuna concessione d'uso può essere a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni. Tale onoranza va deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 77

Durata della concessione - Rinnovo

01. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, a seguito sollecito del Comune, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

02. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

03. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 78

Progetto - Costruzione delle opere – Termini limiti d'impiego dell'area

01. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L.

02. Il competente Dirigente del Comune, esamina i progetti riguardanti cappelle o tombe con monumento sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene, delle Leggi Regionali che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità. I progetti di tombe piane in particolare, invece devono uniformarsi ad appositi modelli tipo, per forme, misure, materiali e colori, predisposti dall'U.T.C. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

03. Il concessionario di un'area per la costruzione di cappella, tomba, monumento ecc., s'impegna a presentare il progetto (articolo 90), pena la decadenza della concessione (articolo 114), entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente articolo 81 - comma 4.

04. I tipi edilizi consentiti, indicati nelle planimetrie delle aree cimiteriali, vengono qui di seguito specificate, indipendentemente dall'area totale concessa, in funzione:

- area massima da coprire con la costruzione;

- altezza massima fuori terra. Per altezza massima fuori terra è la distanza dal piano di campagna all'estradosso del solaio di copertura, non rientrano nell'altezza massima le sovrastrutture come cornicioni, coronamenti, frontoni, ecc.;

- numero dei loculi in ipogeo;

Tipo

Edilizio

Superficie Coperta Loculi in Ipogeo H

maxfuori

terra

Dimensioni

esterne

ipogeo

Classificazione:

A 2.40 X 1.20 = 2.88 mq SENZA IPOGEO 3.80 m. Senza ipogeo

B 2.50 X 2.50 = 6.25 mq - 4.60 m. 3.20 m x 2.50 m

C 3.00 X 3.00 = 9.00 mq - 5.00 m. 3.70 m x 3.00 m

D 4.00 X 4.00 = 16.00 mq - 6.00 m. 4.00 m x 4.00 m

E 4.00 X 4.50 = 18.00 mq - 6.00 m. 4.00 m x 4.50 m

F 4.00 X 5.00 = 20.00 mq - 6.50 m. 4.00 m x 5.00 m

G 4.00 X 5.50 = 22.00 mq - 7.20 m. 4.00 m x 5.50 m

05. E' vietato occupare due o più lotti per realizzare una cappella unica.

06. I progetti di opere cimiteriali, da destinare a sepolcri familiari, dovranno essere approvati dal Dirigente del Settore Urbanistica dopo il dovuto parere del Responsabile Sanitario della A.S.L..

07. La realizzazione delle opere approvate dovranno essere costruite ed ultimate entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruzione ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori.

08. A riguardo dei termini di cui al comma precedente, per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Dirigente competente, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del punto a) dell'articolo 114.

09. La costruzione delle opere in sottosuolo deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con il limite di non andare oltre una profondità di 3 mt. dal piano di campagna e riservando la parte ipogeo esclusivamente ad ospitare i resti mortali non conteggiandoli nel numero massimo di loculi consentito.

10. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui al punto f) del successivo articolo 114.

11. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.

12. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.

13. Ultimate le opere si provvede richiedere il certificato di usabilità dell'opera realizzata.

14. Solo dopo tale certificato, il manufatto potrà essere utilizzato.

15. L'altezza massima delle cappelle non dovrà superare i seguenti limiti:

- Linea di gronda mt. 5,50;

- Eventuale linea di colmo mt. 6,50;

- Elementi di carattere decorativo mt. 1,00 a partire dalla loro base di appoggio.

Articolo 79

Certificato di usabilità

Il concessionario per poter utilizzare il manufatto realizzato, dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà richiedere il certificato di usabilità.

Alla richiesta del certificato di usabilità, da inoltrare in competente bollo, il concessionario deve allegare:

Copia del certificato di collaudo con visto del Settore Provinciale del Genio Civile di avvenuto deposito.

Dichiarazione del Direttore dei Lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato.

Due copie dei grafici, da elaborare come indicato all'articolo 90 del presente regolamento, che riportano lo stato delle opere realizzate.

Attestazione del versamento dei diritti per il rilascio parere sanitario.

I loculi predisposti per la tumulazione dei feretri ovvero per la conservazione dei resti mortali, dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e del presente

regolamento, nonché al testo unico delle leggi sanitarie.

La tumulazione delle salme ovvero la conservazione di resti mortali nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo la ultimazione dei lavori e dopo che per gli stessi sia stato rilasciato il certificato di usabilità.

Il loculo per la tumulazione dei feretri dovrà avere le dimensioni minime interne non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2.20, di larghezza m. 0.70 e di altezza m. 0.70.

Il loculo per la conservazione di resti mortali e ceneri può avere dimensioni interne inferiori a quelle minime stabilite al comma precedente del presente articolo.

Articolo 80

Ingressi, sporti, cornici

Tutte le cappelle dovranno avere l'ingresso principale rivolto verso il viale, mentre l'accesso all'ipogeo può essere ricavato lateralmente o a tergo.

Nella progettazioni architettoniche si deve tenere conto che gli sporti o cornici (verticali ed orizzontali) possono aggettare non più di cm. 20 laddove le condizioni esistenti permettono di lasciare uno spazio libero netto di almeno m. 1.00 sul fronte dei viali e tra le cappelle adiacenti; sul lato posteriore o laterale, dove è posto l'accesso all'ipogeo delle cappelle, la distanza minima tra le costruzioni deve essere di m. 1.00.

Sui lotti di terreno prospicienti i viali non pedonali, ad eccezione dei due viali principali fra di loro perpendicolari, è possibile edificare all'esterno delle cappelle i gradini di accesso all'epigeo sempre che rimane un marciapiede di larghezza netta di m. 1.00.

Sui lotti di terreno prospicienti i viali soltanto pedonali, larghezza massima m. 2.50, è possibile edificare all'esterno delle cappelle i gradini di accesso all'epigeo sempre che rimane un marciapiede di larghezza netta di m. 0.40.

Articolo 81

Pluviali

Sono vietati nel modo più assoluto canali di gronda a vista e lungo le pareti e strutture di scarico miste zinco - piombo.

Articolo 82

Aree esterne

1. La restante area concessa, esterna all'opera funeraria, dovrà essere pavimentata, con idonea gaveta, in materiale litoide, preferibilmente marmi o materiali consimili, da specificare ed indicare nei grafici di progetto e nella relazione tecnica, di colori tali da non guastare l'armonia del luogo e soprattutto con le strutture ad essa collaterali.

2. Sono vietati altri tipi di pavimentazioni.

Articolo 83

Coperture

1. Le coperture possono avere conformazioni architettoniche di varia natura e specie, purché il tutto si armonizzi con le strutture collaterali.

2. Sono vietate le coperture con tegole a vista; è vietata, ancora, la vista diretta di impermeabilizzazioni come asfalti, guaine ecc... le quali dovranno essere tutte ricoperte con lastre di piombo o di rame

Articolo 84

Materiali di rifinitura

Tutti i materiali di rifinitura dovranno essere chiaramente descritti e disegnati nei dettagli del progetto e nella relazione allegata al progetto stesso di cui al successivo articolo 90.

Essi dovranno essere tali da non guastare l'armonia del luogo e quella delle

strutture collaterali o comunque nelle vicinanze.

E' vietato nel modo più assoluto recintare le aree intorno ai manufatti realizzati.

Articolo 85

Elaborati di progetto

1. Colui che intende costruire nell'area cimiteriale, avuta in concessione, dopo aver sottoscritto il relativo contratto, deve presentare domanda al Settore Urbanistica, in competente bollo, allegando il progetto in quattro copie, firmato da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale.

2. Il grafico di progetto dovrà contenere le seguenti tavole:

- a) planimetria generale, in scala 1 : 500 oppure 1 : 400, con l'indicazione del lotto e dell'area edificabile;
- b) particolare planimetrico della zona opportunamente quotata, in scala 1 : 100, mettendo in evidenza la posizione dei manufatti esistenti sia rispetto ai lati esterni del comparto che tra di loro; indicando, altresì, la larghezza dei viali, la posizione dell'opera di progetto rispetto al confine del lotto e rispetto alle cappelle limitrofe e indicando, infine, oltre all'accesso alla cappella, l'accesso all'eventuale ipogeo, il tipo ed il colore della pavimentazione dell'area esterna alla cappella;
- c) pianta della fondazione, in scala 1 : 20 o 1 : 50, opportunamente quotata in tutti i particolari;
- d) pianta dell'ipogeo (se previsto), in scala 1 : 20 o 1 : 50, opportunamente quotata in tutti i particolari;
- e) pianta del piano fuori terra, in scala 1 : 20 o 1 : 50, opportunamente quotata in tutti i particolari;
- f) pianta della copertura, in scala 1 : 20 o 1 : 50, opportunamente quotata in tutti i particolari;
- g) i prospetti delle quattro fronti, in scala 1 : 20 o 1 : 50, con indicazione sugli stessi dei materiali e dei colori che verranno impiegati;
- h) due sezioni ortogonali tra di loro, in scala 1 : 20 o 1 : 50, complete di quote parziali e totali;
- i) eventuali particolari costruttivi degli elementi decorativi in superfetazione, chiaramente progettati e quotati in scala 1 : 20 o 1 : 10;

3. Al progetto dovrà essere allegato:

- a) copia autentica dell'atto di concessione del suolo;
- b) relazione tecnica dettagliata, in quattro copie, sulle modalità costruttive, sui materiali impiegati per la struttura e su quelli impiegati per i rivestimenti specificandone i tipi e le zone dove verranno impiegati e su quanto altro necessario per una descrizione chiara delle opere che si intendono realizzare;
- c) almeno due fotografie a colori dello stato dei luoghi della zona interessata dalla costruzione;

4. Sono espressamente vietate soluzioni tecniche che disturbano l'insieme architettonico prevalente nell'area cimiteriale.

5. Il sistema di smaltimento delle acque pluviali deve essere risolto in maniera organica dalla ditta concessionaria mediante incanalamento delle stesse, ove è possibile, nella fogna comunale.

Articolo 86

Inizio lavori, picchettamento dell'area

1. Ottenuta l'autorizzazione edilizia, prima di dare inizio ai lavori di costruzione della cappella o del monumento funerario, il concessionario dovrà chiedere il picchettamento dell'area, facendo intervenire, nel giorno convenuto per le

operazioni di picchettamento, il direttore dei lavori, incaricato prima del rilascio dell'autorizzazione edilizia, e l'assuntore dei lavori stessi.

2. Copia del verbale delle operazioni di picchettamento sarà rilasciata al concessionario, al direttore dei lavori, all'assuntore dei lavori, i quali dovranno firmare la copia dell'Ufficio per ricevuta.

Articolo 87

Inizio lavori

1. Dopo le operazioni di picchettamento ed entro i termini stabiliti nell'autorizzazione edilizia dovranno iniziare i lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa- articolo 114.

2. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico con congruo anticipo, tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal concessionario, dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice dei lavori, in mancanza non sarà consentito l'ingresso alle aree cimiteriali.

3. Prima dell'inizio dei lavori, l'assuntore dei lavori:

a) deve munirsi di apposito lasciapassare rilasciato dall'Ufficio Tecnico con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo ammesso a transitare per il Cimitero in relazione all'opera a farsi;

b) dovrà dare prova della denuncia di esercizio di nuovo lavoro agli Enti Assistenziali e Previdenziali e di essere in regola con i versamenti dovuti (DURC).

Articolo 88

Conformità

1. La realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel rispetto del progetto approvato; qualsiasi variazione dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione, mancando la quale si adatteranno i provvedimenti previsti dalla legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, indicati nei successivi articoli.

Articolo 89

Durata dei lavori

1. I lavori di costruzione dell'opera funeraria dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dovranno completarsi nei 36 mesi successivi. Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dell'interessato, si procederà alla decadenza della concessione dell'area, articolo 114.

2. Qualora, invece, i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati, si applicherà una penale pari a dieci (10) volte gli importi di cui al successivo articolo 97, sempre che gli stessi termineranno entro i sei mesi successivi. Trascorsi tali termini, senza che l'opera sia stata ultimata, si procederà alla revoca della concessione del suolo rimanendo a discrezione dell'Amministrazione demolire quanto già realizzato a spese del concessionario ovvero mettere all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare il concessionario originario della minor somma, detratta delle spese sostenute dall'Amministrazione, fra quanto periziato dall'Ufficio Tecnico Comunale e quanto dall'Amministrazione realizzato.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il relativo contratto e presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Articolo 90

Progetto strutturale

1. Per le nuove costruzioni, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere osservati i disposti della Legge Regionale 7/01/1983, n. 9; della Legge 5/11/1971, n. 1086 e della Legge 2/2/1974, dando prova al Comune di aver depositato il progetto presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli.

Articolo 91

Lavori di restauro

1. Per interventi di manutenzione straordinaria di cappelle o di altro monumento funerario, il concessionario o l'avente diritto dovrà presentare al Comune domanda, in competente bollo, allegando il progetto in quattro copie.
2. Il grafico dovrà contenere:
vedi articolo 90 lettera a)
vedi articolo 90 lettera b)
vedi articolo 90 lettera c), se interessato dall'intervento;
vedi articolo 90 lettera d); e), f, (esistente e di progetto);
vedi articolo 90 lettera g); h); (esistente e di progetto);
3. Sulle tavole dell'esistente dovranno evidenziarsi i danni riscontrati, mentre sui grafici di progetto dovranno essere indicati i lavori a farsi.
4. Gli interessati dovranno, inoltre, allegare alla richiesta di restauro:
relazione tecnica dettagliata delle opere a farsi;
due fotografie dello stato dei luoghi;
copia autentica del contratto di cessione del suolo cimiteriale.
5. Il Dirigente del Settore Urbanistica, acquisiti i pareri, rilascerà l'autorizzazione edilizia relativa.
6. I lavori autorizzati sono subordinati ai disposti dei commi 2 e 3 del precedente articolo 92 del presente regolamento ed al versamento di cui al successivo articolo 97.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono soltanto a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico presentando l'istanza con la descrizione di lavori da eseguire, corredata:
 - planimetria generale, in scala 1 : 500 oppure 1 : 400, con l'indicazione della opera funeraria;
 - almeno due fotografie a colori dello stato dei luoghi;
 - copia autentica dell'atto di cessione del suolo.
8. Le cappelle o edicole che hanno un particolare pregio architettonico non possono subire alcune variazioni architettoniche.
9. E' vietata la chiusura con qualsiasi tipo di materiale delle edicole edificate lungo i muri perimetrali del vecchio cimitero.

Articolo 92

Versamenti

1. I concessionari sono responsabili dei danni che possono essere arrecati al Comune ed a privati per la esecuzione dei lavori o per la cattiva manutenzione del manufatto realizzato o avuto in concessione.
2. Il concessionario, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà versare a favore delle Casse Comunali, in base alla classificazione delle cappelle di cui all'art.83, la somma di:
cappelle del tipo edilizio G € 800,00
cappelle del tipo edilizio F € 700,00
cappelle del tipo edilizio E € 600,00
cappelle del tipo edilizio D € 500,00
cappelle del tipo edilizio C € 400,00
cappelle del tipo edilizio B € 300,00
cappelle del tipo edilizio A € 200,00
per qualsiasi opera di restauro a cappelle o monumentini, salvo il caso che trattasi di rifacimenti, nel qual caso il deposito sarà equiparato a quello previsto per le nuove costruzioni € 300,00

Per rivestimenti di fosse di inumazione € 75,00
Per sostituzioni di lapidi per singoli loculi € 75,00

Articolo 93

Enti, Associazioni

1. Le Associazioni Civili, gli Enti Morali e le Associazioni Religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree, in base alla disponibilità, per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto giuridico ovvero su presentazione dello Statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari.
2. Tali concessioni dovranno essere regolamentate da giusta convezione.

Articolo 94

Altezza nicchiar

1. I nicchiar di cui al precedente articolo 98, ovvero quelli realizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che non sono in contrasto con le leggi per le costruzioni in zona sismica, possono svilupparsi al massimo su 5 livelli, 4 fuori terra ed uno interrato o seminterrato, con una altezza max fuori terra di m. 17.30.
2. L'opera dovrà essere progettata tenendo conto che in particolari occasioni è soggetta a pubblico affollamento e che i passaggi tra blocchi di loculi devono essere tali da consentire agevoli spostamenti con i sollevatori portaferetri.
3. I nicchiar composti da più piani, devono essere dotati di almeno un montafereetro di opportune dimensioni ed aventi caratteristiche tali da poter essere utilizzati da portatori di handicap.
4. Tutto quanto regolato nei precedenti articoli per le cappelle gentilizie per sepolture di famiglia si applica anche per i nicchiar.

Articolo 95

Campi di inumazione

1. I campi di inumazione devono presentarsi in modo omogeneo e per tal motivo i rivestimenti delle fosse di inumazione devono presentarsi tutti omogenei per forme, colori e materiali, nonché in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 285/90.
2. Il materiale consentito per tali tipi di rivestimenti è il marmo bianco di Carrara.
3. Anche le stele, tutte della stessa forma, devono essere eseguite con lo stesso materiale di cui al comma precedente.
4. I rivestimenti delle fosse di inumazione non devono invadere i viali di passaggio e possono avere al massimo le seguenti dimensioni in pianta 0.80 m x 2.20 m.

Articolo 96

Rivestimento fosse di inumazione - Lapidi

1. Coloro che intendono rivestire le fosse di inumazione devono chiedere l'autorizzazione ad installare il rivestimento marmoreo e versare a favore delle Casse Comunali la somma di € 75,00 – articolo 97 del presente regolamento.
2. Analogo versamento va eseguito anche da coloro che chiedono la tumulazione dei feretri in sepolcri privati ovvero in quelli sociali.
3. Coloro che intendono sostituire o installare lapidi per singoli loculi devono chiedere apposita autorizzazione.
4. L'autorizzazione di cui al primo e terzo comma del presente articolo va rilasciata dall'ufficio rispettando quando riportato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 97

Accesso alle aree cimiteriali

1. Il varco principale del Cimitero è soltanto un ingresso pedonale.
2. All'interno del Cimitero possono accedere soltanto veicoli autorizzati.
3. E' vietato l'ingresso ad automezzi con portata a pieno carico maggiore di 35 q.li, per questi ultimi è possibile, in casi particolari, previo parere positivo del

Responsabile del Settore Impianti Cimiteriali, un'autorizzazione di tipo speciale. Nell'autorizzazione dovranno riportarsi gli estremi identificativi del mezzo, il percorso, gli orari stabiliti, nonché la motivazione e la durata della stessa.

Articolo 98

Orari di entrata

1. Le persone che hanno difficoltà nella deambulazione e che hanno bisogno dell'ausilio di appoggi bilaterali ovvero di carrozzetta per qualsiasi spostamento (tali menomazioni dovranno essere comprovate da certificazioni della competente ASL) possono accedere nelle aree cimiteriali con propri automezzi tutti i giovedì feriali dalle ore 15.00.
2. I mezzi privati per il trasporto di materiali possono accedere nelle aree cimiteriali tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. Le richieste per le autorizzazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, vengono esaminate e rilasciate dall'Ufficio Cimitero.
4. E' vietato l'accesso ai mezzi privati all'interno del cimitero nei giorni festivi, nei giorni dedicati al culto dei morti e nei giorni di maggiore afflusso di pubblico.

Articolo 99

Sospensione dei lavori

1. Nei giorni festivi e nei periodi appresso riportati le imprese impegnate nei lavori privati devono sospendere qualsiasi attività edilizia e provvedere al riordino dello spazio adiacente alla costruzione in modo da liberarlo da materiali ed attrezzature in genere:
 - a) 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei defunti);
 - b) 23 dicembre al 6 gennaio;
 - c) dal giovedì della settimana Santa al giovedì della settimana successiva.
 - d) Nei suddetti periodi è vietata anche l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche per solo lapidi individuali.

Articolo 100

Demolizioni

1. Si dovrà procedere alla demolizione dell'opera a cura ed a spesa del concessionario quando l'opera realizzata è in uno dei seguenti casi:
 - a) aumento della cubatura o della superficie in relazione al progetto approvato ovvero a quanto consentito dal presente regolamento, in osservanza dell'articolo 83.
 - b) edificazione su un lotto non proprio ovvero sconfinamento ed occupazione di superficie di altri lotti.
2. Qualora l'interessato non provveda alla demolizione dell'opera nei termini stabiliti dall'ordinanza sindacale, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca della concessione del suolo ed alla demolizione dell'opera a spesa dell'ex concessionario.

Articolo 101

Sanzioni pecuniari per inosservanza del regolamento

01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del presente regolamento, eventuali ulteriori inosservanze dettate da esigenze di natura architettonica saranno sanzionate con una ammenda di € 1000,00.

Articolo 102

Doveri in ordine alla manutenzione

01. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed

opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

02. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

03. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo articolo 114.

Articolo 103

Nulla osta alla tumulazione - Avente diritto

01. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco, su richiesta dell'aveute diritto o suo familiare come appresso specificato.

02. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

03. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

04. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

05. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario o suo avente diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisite particolari benemerite nei confronti dei concessionari.

06. Se più di uno sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco, in assenza di tale designazione, si intende responsabile il più anziano di età.

07. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

08. Entro **un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.

09. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 104

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

01. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

02. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i

rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente articolo 108.

03. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

04. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque risolte come per legge.

05. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all' art. 116), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Articolo 105

Ricordi funebri

01. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 106

Estumulazione - Vincolo

01. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

02. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

03. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

04. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 107

Divieto di cessione dei diritti d'uso

01. In conformità a quanto dispone l' art. 93 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

02. E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione come al successivo art. 114; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

03. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al terzo grado;

04. Per ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla sepoltura è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

05. Per collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio che qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

06. I casi di convivenza, con i titolari della concessione verranno valutati di volta in

volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 5° comma.

07. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti di un concessionario va comprovata con giusta dichiarazione del concessionario stesso, previo assenso di tutti gli eventuali altri titolari della concessione.

08. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso delle sepolture tutte le persone che non sono legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

09. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, **diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.**

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il soggetto gestore del servizio può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 108

Recupero a favore del Comune

01. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 entro i primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, escludendo gli interessi.

02. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegna ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 83.

03. I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, ne stabilirà di volta in volta le condizioni.

Articolo 109

Decadenza - Revoca - Estinzione

01. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta, previa diffida da parte del Comune:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 83 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

d) in ogni caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'articolo 112;

e) ogni 10 anni, previa comunicazione con affissione murale, il Comune effettuerà un censimento per l'aggiornamento delle concessioni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, così come previsto all'articolo 116 ; in questi casi il sepolcro rientra nella disponibilità del Comune, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti;

f) occupazione di una maggiore area per la costruzione dell'opera maggiore

del 5% di una delle dimensioni dell'area edificabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art. 78; inoltre, decorsi sei mesi di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni/avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 79;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art. 118,

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 62 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90
02. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita determinazione dirigenziale, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, previa pubblicazione.

Articolo 110

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

01. Pronunciate la decadenza di cui al comma 1 dell'articolo precedente e la revoca di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'articolo 78.

02. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente articolo 113.

Articolo 111

Divisione, subentri, rinunce

01. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio comunale competente, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

02. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

03. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

04. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

05. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

06. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 55 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

07. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, Il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel

richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

08. Trascorso il termine di 36 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

09. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla decadenza della concessione.

Articolo 112

Disponibilità dei materiali

01. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all' art. 74.

Articolo 113

Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/75

01. Le sepulture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

02. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

03. Le concessioni di sepulture private, sia di famiglia che per collettività, date prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza, per smarrimento dell'atto di concessione, o per mancanza di altri riscontri, per gli Uffici Comunali ivi compresi elenchi o registri, si intendono emesse, salvo dimostrazione diversa da parte dei concessionari o aventi diritto, il 31 dicembre 1942 e pertanto la loro durata sarà fino al 31 dicembre 2041.

04. Nel caso invece di riscontro positivo, la durata della concessione è stabilita in analogia ai precedenti comma 1 e 02.

CAPO VIII

CREMAZIONE

Articolo 114

Autorizzazione alla cremazione

01. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, tramite il competente Dirigente del Comune, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all' art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte previsto dall'art.74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.

Nel caso di cui all'art.3 comma 1 lettera b) punto 3 della L. 130/2001, la manifestazione di volontà resa dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l' art. 3 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, deve essere espressa con autodichiarazione,

applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

L'istanza è fatta dall'interessato in esenzione di marca da bollo.

02. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, in mancanza di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

03. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata come indicato nel precedente art. 70, comma 3.

04. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente comma 03. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

05. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorso dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cimitero comune o nel giardino delle rimembranze.

06. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

07. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

08. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

09. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuta alcuna tariffa o diritto e sia l'istanza di richiesta che l'atto autorizzatorio sono emessi in esenzione di marca da bollo, così come previsto dalla legge.

Articolo 115

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

01. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della

- legge 130/2001. La manifestazione di volontà resa dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l' art. 3 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, è espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
02. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall' art. 3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
03. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.
04. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente art. 3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze di cui all'art. 103, su disposizione del responsabile del Cimitero.
05. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
06. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero.
07. Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all' art. 52 del Reg.P.M.

Articolo 116

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

01. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l' art. 3 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, è espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
02. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
03. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
04. I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri. L'istanza è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 3 della L. 130/01);
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le

Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell' art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;
- h) I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

05. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto.

06. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma precedente.

07. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio Comunale competente, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;

delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;

dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 117

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

01. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 118

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

01. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo del forno crematorio.

02. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti

articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

03. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

04. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

05. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 119

Modalità conservative delle urne

01. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private nel cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

02. Le urne possono essere tumulate in nicchia cineraria, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

03. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

04. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

05. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

06. Su richiesta del familiare, l'urna può essere contenuta in colombario, all'interno del Cimitero, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

07. Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombario.

08. Il colombario può essere individuale o plurimo, senza limiti di capienza. Ove non incorporato al suolo o in strutture cimiteriali, in cappelle o tombe, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Articolo 120

Cinerario comune, giardino delle rimembranze

01. In almeno un cimitero del comune sono presenti un cinerario comune per la

conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

02. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

03. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

04. Nel Cimitero è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri. Le dimensioni, la consistenza e la delimitazione di tale giardino è stabilita dal Responsabile del Cimitero con apposita determina.

Articolo 121

Cremazione stranieri

01. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dall' art. 119, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

02. In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 122

Orario e Custodia

01. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, ed è affisso all'ingresso.

02. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

03. La visita al Cimitero fuori orario è eccezionalmente subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero ed all'eventuale accompagnamento da parte di personale addetto al Cimitero.

04. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

05. Nelle giornate di intensa pioggia, il responsabile del cimitero può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 123

Divieto d'ingresso

01. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori d'anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 124

Riti religiosi

01. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le

celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal responsabile del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 125

Divieti speciali

01. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- n) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza concessione espressa del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dalla predetta concessione.

02. Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 126

Epigrafi

01. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

02. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal responsabile del Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

03. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all' art. 101.

04. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

05. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

06. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e la data di nascita e di morte.

07. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi di nascita e di morte.

Articolo 127

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

01. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Articolo 128

Lapidi, ricordi, fotografie

01. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori.

02. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

03. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel Cimitero.

04. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 129

Responsabile del cimitero – Compiti

01. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile.

02. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.

03. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

04. Nei primi otto giorni di ciascun anno il Responsabile trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia dei registri di cui all' art.47 comma 9 con riferimento all'anno precedente.

05. Nel mese di Ottobre di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio dell'Assessore competente, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto all' art. 114 e quant'altro previsto dal presente regolamento.

06. Ogni due anni, inoltre, proporrà alla Giunta Comunale, ove previste, l'adeguamento delle tariffe per la concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.

07. E' costituito, alle dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e a tutta l'attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri e delle concessione di sepolture comuni e private.

08. Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare: ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali; tenere costantemente aggiornato i registri, in duplice esemplare, di cui all' art. 46 del presente regolamento; assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri; assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale ; tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni; segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta; attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile.

Articolo 130

Interratori

01. Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:

- a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;
- b) la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- c) la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
- d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- e) i trasferimenti interni di salme;
- f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
- g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazione o tumulazione ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un area apposita all'interno del cimitero;
- h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
- i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
- l) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza;
- m) ogni altra mansione affidata dal Responsabile del Cimitero e compatibile con le mansioni risultanti dai profili rientranti nella categoria professionale di appartenenza, in conformità alle disposizioni dei vigenti CCNL.

02. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle, a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione.

03. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.

04. Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere autorizzate dal Responsabile e registrate all'ufficio cimiteri.

Articolo 131

Custode

Ad ogni ingresso del Cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale

autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.

Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.

Inoltre è di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

Articolo 132

Giardinieri

01. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative.

02. In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne dei cimiteri, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro. Eseguono inoltre ogni altra mansione loro affidata dal Responsabile del Cimitero e compatibile coi profili della categoria professionale di appartenenza, secondo le previsioni del vigente CCNL.

03. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio nel recinto del cimitero per lo smaltimento.

Articolo 133

Necroforo

01. Al necroforo è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare deve:

accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;

provvedere ad assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura;

controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione di cui al precedente art. 24;

accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune; assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie;

redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune.

ottemperare a quanto previsto dall' art. 23 precedente.

02. La mansione di necroforo è svolta dal direttore tecnico responsabile dell'impresa regolarmente autorizzata allo svolgimento dell'attività funebre che è in possesso della specifica formazione professionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/2013.

Articolo 134

Doveri specifici del personale salariato - Personale esterno

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.

E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata,

nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;

E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie;

E' vietato chiedere nonché accettare mance.

Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplina.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

07. In caso di urgente necessità e per tempi brevi, in mancanza di personale proprio, per tutti i servizi o per alcuni di essi, il responsabile del Cimitero può usufruire di personale di ditta privata, in sostituzione o in supporto al personale esistente, con incarico remunerato.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 135

Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri

01. Per l'esecuzione di opere sia realizzazione di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni o manutenzioni che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese private o privati imprenditori, a loro libera scelta, che siano in possesso delle autorizzazioni richieste, sia per l'attività esercitata che per l'esecuzione del lavoro commissionato.

02. Al fine di accertare che le attività di cui al comma precedente siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale, così come stabilito dal comma 2 dell' art. 9 della L.R. Campania 12/2001, nessuna impresa, anche artigiana, può essere ammessa ad eseguire opere, se prima non sia stato accertato da parte del responsabile del Cimitero, del possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e del possesso di quanto richiesto dal successivo articolo 141.

Articolo 136

Ammissione al registro

01. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere nel Cimitero comunale se prima non ha ottenuto iscrizione in apposito registro di categoria - Costruttori, Marmisti, Giardinieri, ecc. - tenuto dal Responsabile del Cimitero.

02. L'interessato deve produrre domanda d'iscrizione al Sindaco in carta semplice, presentata al protocollo generale del Comune, accompagnata da:

- certificato penale del titolare della ditta o dal legale rappresentante se trattasi di società;
- certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'Albo delle imprese artigiane per la specifica attività;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- certificato di posizione INPS - INAIL - Cassa Edile;
- documento previsto dal DPR 81/08 e s.m.i., relativo alle misure per la tutela della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- Certificato di regolarità contributiva (DURC).

03. Esaminata la documentazione occorrente, il Dirigente competente autorizzerà il Responsabile del Cimitero all'iscrizione della ditta nell'apposito registro. Il Dirigente provvederà, altresì, a trasmettere man mano i nominativi all'Ufficio Tecnico Comunale e al Responsabile del Cimitero che esporrà l'elenco aggiornato delle ditte regolarmente autorizzate nell'Albo all'ingresso del Cimitero, al quale potranno riferirsi i concessionari.

04. L'Ufficio Tecnico Comunale non potrà rilasciare alcuna autorizzazione a quei concessionari che intendono eseguire lavori, anche esigui, se nella loro richiesta e documentazione risulta ditta o impresa non regolare a quanto sopra descritto.

05. La domanda di iscrizione nell'apposito registro dovrà essere riproposta dagli interessati ogni anno a far data dalla prima iscrizione, corredata della nuova documentazione entro 15 giorni prima della naturale scadenza dei 12 mesi.

06. Per rilievi di ordine tecnico o morale e per qualsivoglia giustificato motivo, il Dirigente può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

Articolo 137

Limiti di attività – Personale delle imprese

01. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

02. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri sono tenute a notificare, preventivamente, al responsabile del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno, rilasciato dal responsabile stesso del Cimitero, comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative.

03. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono. Le imprese sono altresì responsabili della puntuale osservanza delle norme antinfortunistiche e delle norme sulla sicurezza di cui al DPR 81/08.

Articolo 138

Permessi ed Autorizzazioni

01. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso.

02. Anche per i lavori di ordinaria manutenzione sarà necessaria l'autorizzazione o parere favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che sarà rilasciata al concessionario, all'impresa o ditta incaricata ad effettuare i lavori e comunicata all'Ufficio del Cimitero che provvederà a stilare permesso di ingresso nell'area.

03. Per lavori di minima manutenzione ordinaria, la ditta può presentare richiesta di Autorizzazione direttamente all'ufficio del Cimitero, corredata di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, dello stato di regolare iscrizione nell'apposito registro.

Articolo 139

Responsabilità

01. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Articolo 140

Recinzione aree - Materiali di scavo

01. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.

02. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del Cimitero, là dove sia possibile.

03. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dal responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripristinare il terreno

eventualmente danneggiato.

Articolo 141

Sospensione – Revoca

01. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 149 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 30 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

CAPO XII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 142

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

01. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

02. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001 e dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.

03. Sono fatte salve le disposizioni o norme che potranno essere stabilite in base della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

Articolo 143

Abrogazione precedente disposizioni

01. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.

02. L'entrata in vigore del Regolamento decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

Articolo 144

Disposizioni transitorie per la edificazione delle aree concesse

01. I concessionari di aree nel locale cimitero che non hanno presentato ancora la richiesta di edificazione con il relativo progetto dell'opera da realizzare, ovvero i concessionari che hanno contenzioso aperto con il comune per la realizzazione di opere cimiteriali, possono presentare, entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta ai sensi dell'articolo 90 dello stesso.

02. Trascorso il termine di mesi sei senza che i concessionari abbiano presentato ai sensi dell'art. 90 il progetto dell'opera da realizzare, è dichiarata la decadenza della concessione dell'area ai sensi dell'art. 114 del Regolamento.

Articolo 145

Disposizioni transitorie per la regolarizzazione dei subentri

01. E' possibile, nel termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento, regolarizzare le divisioni, subentri, rinunce di cui all'articolo 116 del presente Regolamento.

02. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che gli interessati abbiano presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 116, è dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 114 del Regolamento.

Articolo 146

Non si applicano le norme contenute nel presente regolamento che siano in contrasto

Con i progetti di opere già approvate secondo i regolamenti precedenti.

ALLEGATO A

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

INUMAZIONE Euro 45,00

TUMULAZIONE Euro 65,00

TRASLAZIONE SALMA Euro 65,00

ESUMAZIONE ORDINARIA Euro 100,00

ESTUMULAZIONE ORDINARIA Euro 150,00

TRASLAZIONE RESTI MORTALI, CENERI

ALL'INTERNO DEL CIMITERO NELLE TOMBE, NEI

LOCULI E NEGLI OSSARI Euro 15,00

PULIZIA RESTI MORTALI Euro 15,00

Al fine di un completo e regolare svolgimento del servizio, ogni tariffa include i seguenti servizi:

- INUMAZIONE: scavo della fossa secondo quanto previsto dal DPR 285/90, rimozione dalla stessa di tutti i detriti ed i resti lignei, prelievo e trasporto del feretro dalla sala mortuaria o dall'ingresso del cimitero fino al luogo della inumazione, calo del feretro nella fossa, riempimento della fossa di terreno fino al completamento, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa, apposizione di cippo sulla fossa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte;
- TUMULAZIONE: rimozione della lapide o del materiale che ostruisce il loculo, sia se trattasi di loculo unica concessione che situato in tomba di famiglia, immissione del feretro nel loculo, riposizionamento della lapide;
- SIGILLATURA LOCULO: sigillatura del loculo con materiale cementizio a regola d'arte così come previsto dal D.P.R. 285/90, con apposizione di targa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte, dove non vi è la lapide;
- ESUMAZIONE ORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione dei resti mortali, dei resti della cassa funebre e di ogni altro oggetto, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento;
- ESTUMULAZIONE ORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, apertura della cassa di legno e di zinco, rimozione dei resti mortali, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno che di zinco e relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente;
- PULIZIA RESTI MORTALI: pulizia dei resti mortali derivanti sia da esumazioni che da estumulazione con sistemazione degli stessi all'interno del cassetto. La fornitura del cassetto regolamentare, previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto.
- TRASLAZIONE RESTI MORTALI, CENERI ALL'INTERNO DEI CIMITERI NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI: qualsiasi movimentazione che deve essere fatta per il trasporto all'interno del cimitero o da un cimitero all'altro, autorizzato dal responsabile del servizio, sia a mano o con altra attrezzatura meccanica sia a spinta che a motore;
- APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE: qualsiasi apertura e chiusura di loculi o tombe di qualsiasi genere, su ordinazione del responsabile del cimitero, esclusa la spesa relativa alla rimozione di murature o lapidi e loro ripristino.
- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPTICA PER SALME ACCIDENTALI: apertura e chiusura della sala autoptica, situata nel nuovo Cimitero, per il ricevimento delle salme poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi orario arrivino, su ordine del responsabile del Cimitero con preavviso di almeno 30 minuti prima.

TARIFFA DI UTILIZZO SALA AUTOPTICA PER AUTOPTICA O RISCONTRO

diagnostico (Art.60 comma 2)Euro 100,00

TARIFFA AGGIORNAMENTO CONCESSIONE art. 116

a) cappelleEuro 30,00/Loculo- massimo € 240,00

b) loculo singoloEuro 30,00

L'adeguamento dell'ammontare delle tariffe riportate nell'allegato "A" è da farsi ogni due anni, su proposta dell'ufficio responsabile del Cimitero ed è approvato dalla Giunta Comunale (art.134, comma 6).

ALLEGATO C

PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE (art. 32, comma 5) E IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE E DA SOSTANZE RADIOATTIVE (art.7 comma 6)

A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE

Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere: devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;

in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici; in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;

i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere: deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;

debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.

Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO

Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di: febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..) vaiolo

colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia si procederà in tal modo:

il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;

l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria; il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio

dell'A.S.L.;

non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;
il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;
tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254.
Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:

la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;

è d'obbligo la cremazione.

D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni: tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate; valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i..

Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del regolamento.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 26 del 19/05/2011, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- Con nota prot n. 21614 del 23/12/2013 veniva inviato il predetto regolamento alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute per il relativo parere;
- Con nota prot. n. 2014 0154552 del 04/03/2014, acquisita agli atti di questo Ente al n. n. 3728 dell'11/03/2014, la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute formulava alcune osservazioni circa il regolamento di Polizia Mortuaria, chiedendo a questo Comune di modificarlo secondo le osservazioni predette e di ritrasmetterlo prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- Con nota prot. n. 6013 del 17/04/2014 si ritrasmetteva alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute l'intera bozza del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria con le modifiche richieste nella nota 3728 dell'11/03/2014;
- Con nota n. 2014 0414267 del 17/06/2014, acquisita agli atti di questo Ente al n. 10490 del 27/06/2014, la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute comunicava il parere favorevole della Consulta Regionale, ai sensi della L.R. n. 12/01 Capo IV art. 9, comma 3°;

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Scuotto

SI PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- 1) Di prendere atto e far propria la relazione che precede;
- 2) Di revocare la delibera di C.C. n. 26 del 19/05/2011;
- 3) Di riapprovare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, composto da n. 146 articoli, nel testo sul quale la Consulta Regionale ha espresso, nella seduta dell'11/6/2014, il proprio parere favorevole, che in allegato, forma parte sostanziale del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 12/2001 art. 9, comma 3.

Il Responsabile del Settore
Arch. Giovanni Zampella

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la relazione istruttoria relativa all'oggetto con in calce la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore e del Responsabile dei Servizi Finanziari circa la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.vo del 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) Approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Antonio CONTARINO

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Ferrante

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno **23/07/2014** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il 23/07/2014

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva il giorno : _____
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Biagio Fusco
